

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 5 luglio 2019.

Approvazione del documento “Linee guida per l’attuazione delle politiche sociali regionali 2019-2020”.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 22 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Visto il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio...”;

Visto l’art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, che dispone l’applicazione a decorrere dall’1 gennaio 2015 del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, avente per oggetto “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale”;

Vista la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 9 del 26 febbraio 2019, avente per

oggetto “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019/2021”;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ed, in particolare, l’art. 18 della legge medesima che prevede l’adozione del piano nazionale e dei piani regionali degli interventi e dei servizi sociali;

Visti il D.P.R.S. del 4 novembre 2002, relativo al documento “Linee guida per l’attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana” e successivi atti di programmazione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 152 del 24 aprile 2019, con oggetto “Linee guida per l’attuazione delle Politiche sociali regionali 2019-2020. Apprezzamento”;

Su proposta dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro;

Decreta:

Articolo unico

In attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 152 del 24 aprile 2019, è approvato il documento “Linee guida per l’attuazione delle politiche sociali regionali 2019-2020” allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito *web* della Presidenza – Segreteria generale.

Palermo, 5 luglio 2019.

MUSUMECI
SCAVONE

Linee Guida per l'attuazione delle politiche sociali regionali

2019-2020

Premessa

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto 26 Novembre 2018 ha approvato il riparto del Fondo Nazionale Politiche Sociali annualità 2018, prevedendo per la Regione Siciliana un importo di € 24.939.416,85.

Appare opportuno evidenziare che lo stanziamento annuale del FNPS destinato alle Regioni, dopo la drastica riduzione rilevata nell'annualità 2017, dovuta all'istituzione Fondo povertà (legge 15 marzo 2017, n. 33 "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali"), si attesta nuovamente su un'assegnazione di poco inferiore a quelle previste a far data dal 2013, assegnazione che dovrebbe essere più o meno confermata anche per l'anno 2019, così come riportato nel Piano Sociale nazionale che sottolinea il **carattere strutturale assunto dal FNPS** "lo stanziamento del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali è incrementato di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2015" (l. 190 del 2014 art. 1 co.158).

La suddetta previsione consente di adottare il presente documento inserendo anche le risorse nazionali dell'anno 2019, ciò al fine di programmare i servizi e gli interventi previsti nei Piani di Zona per un periodo biennale, vincolando in ogni caso l'assegnazione della seconda annualità all'approvazione del riparto del FNPS annualità 2019.

Inoltre, considerato che con la deliberazione n. 377 del 15/10/2018 avente per oggetto "*Linee guida per l'attuazione delle politiche sociali regionali 2018-2019*" sono state assegnate ai distretti socio-sanitari le risorse del FNPS annualità 2016-2017, il presente atto di programmazione intende *agganciarsi* a quello definito a seguito della citata delibera di Giunta, completando così il triennio di programmazione 2018-2020 (risorse FNPS 2016-2019), dando continuità alle politiche di welfare attivate in ambito territoriale e rafforzando la Governance dei distretti socio-sanitari per migliorarne la capacità di programmazione e di spesa, nonché implementando azioni a livello regionale di monitoraggio e controllo al fine di colmare il deficit informativo in atto.

Pertanto il presente documento *integra* le "*Linee guida per l'attuazione delle politiche sociali regionali 2018-2019*" a cui si rimanda e intende rafforzare quanto già riportato in precedenza, aggiornando e rendendo coerente le stesse con gli strumenti programmatori e di indirizzo sopravvenuti, quali il Piano Nazionale sociale 2018/2020 (pubblicato nella GURI del 10.01.2019 - serie generale n. 8), il Decreto del Presidente della Regione n. 625 del 25 novembre 2018 e il "Piano regionale per la lotta alla povertà" approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 36 del 29 gennaio 2019.

1. Il Piano Sociale Nazionale 2018-2020

Al fine di favorire la diffusione omogenea su tutto il territorio nazionale del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, la legge 328/2000 all'art. 18 prevede quale strumento di programmazione nazionale per l'utilizzo del Fondo nazionale Politiche Sociali, il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali a cui fare riferimento nella definizione dei piani regionali.

Attraverso il citato documento, il Governo nazionale intendeva fornire agli enti locali indicazioni specifiche sul sistema di *welfare* promosso dalla legge di riordino.

A seguito della suddetta disposizione normativa, con Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001 è stato approvato il "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003".

L'atto di programmazione individuava 8 aree di intervento (responsabilità familiari, diritti dei minori, persone anziane, contrasto alla povertà, disabili, immigrati, droga, avvio della riforma) nell'ambito

delle quali le regioni avrebbero dovuto ricondurre le Azioni programmate.

Alla luce delle diverse aree erano stati definiti i criteri di riparto, ancor oggi utilizzati per l'erogazione del FNPS.

Rimaneva facoltà delle regioni *l'allocazione delle risorse nelle diverse Aree di intervento, tenuto conto dei bisogni specifici della popolazione di riferimento, dello sviluppo esistente della rete locale dei servizi e delle priorità definite dalla programmazione regionale*".

Nel disegno del legislatore, il Fondo e il Piano costituivano dunque gli strumenti attraverso i quali definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali (art.22 l.328/2000).

Il quadro normativo della legge di riforma viene fortemente modificato, soprattutto in termini di *governance*, a seguito della legge n. 3 del 2001 di modifica del Titolo V della Costituzione che, in una logica di sussidiarietà, modifica la ripartizione delle competenze tra i diversi livelli istituzionali.

Per quanto riguarda il settore dell'assistenza sociale, tale materia non compare né nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello stato, né nelle materie di competenza concorrente, e pertanto, in base alla nuova disciplina costituzionale, viene ricondotta nell'ambito delle materie di competenza legislativa regionale primaria. Rimane nella competenza dello stato la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» prevista nell'art. 117, secondo comma, lettera m.

Si tratta di una previsione posta, evidentemente, a garanzia dell'effettiva tutela dei diritti sociali e del principio di uguaglianza sostanziale tra gli individui, tesa cioè a impedire che l'autonomia riconosciuta alle regioni si traduca in forti disuguaglianze territoriali nelle prestazioni sociali.

L'assenza di finanziamenti adeguati e strutturali, presupposti per garantire il rispetto dei diritti soggettivi e l'esigibilità degli stessi nei confronti dell'istituzione locale competente, di fatto non ha consentito al Governo nazionale di approvare i livelli essenziali nella sua globalità.

Per le suddette motivazioni, dopo il primo piano nazionale del 2001, negli anni a seguire il Piano Nazionale non è stato più adottato, con la conseguenza di un'eterogeneità dei sistemi di welfare avviati dalle regioni.

Con il Decreto legislativo n. 147 del 2017 *"Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà"*, al fine di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni, viene prevista all'art. 21 l'istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della *Rete della protezione e dell'inclusione sociale*, quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge 328/2000.

Alla suddetta Rete viene assegnato il compito di elaborare i Piani riguardanti il Fondo Nazionale Politiche Sociali, il Fondo Povertà e il Fondo per la Non autosufficienza.

Attraverso il citato decreto legislativo viene dunque reintrodotta il Piano Sociale Nazionale, con modalità più aderenti a quanto previsto dalla Costituzione, sia in quanto il documento di programmazione è frutto di un lavoro partecipato (in ragione della composizione della Rete), sia perché lo stesso non potendo definire i livelli essenziali, a causa delle limitate risorse disponibili, mira ad individuare un *percorso graduale* per il raggiungimento di obiettivi condivisi in maniera da garantire maggiore uniformità territoriale.

Va evidenziato che il medesimo obiettivo è previsto anche per gli altri Fondi Nazionali che negli anni sono stati istituiti per rispondere a specifici target (FNA – Fondo Povertà – Fondo "Dopo di Noi" - Fondo per il contrasto della violenza di genere, ecc.)

La disomogeneità rilevata nell'attuazione delle politiche sociali regionali non consente l'individuazione di un nucleo di spesa comune in tutto il Paese che possa costituire lo "zoccolo" dei livelli essenziali.

Per tale ragione il Piano riveste un carattere transitorio e rinvia alla matrice dei macro-livelli e aree di utenza introdotta con i decreti di Riparto nazionali del FNPS a far data dal 2013, cioè al fine di "delimitare" il campo d'intervento per raggiungere in modo più uniforme degli obiettivi di servizio nelle more della



definizione dei livelli essenziali.

2. Il Quadro delle risorse nazionali

In una logica di programmazione integrata appare opportuno che ciascun ambito territoriale abbia presente il quadro dei Fondi stanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o da altri Ministeri, che al pari del FNPS, mirano al soddisfacimento dei suddetti macro-livelli.

Si forniscono di seguito alcune sintetiche informazioni sulle risorse previste in sede nazionale per il triennio 2018-2020.

L'approvazione del Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 permette di raccogliere informazioni sui fondi stanziati dallo Stato per i prossimi anni, evidenziandone l'andamento.

Tab.1

	2018	2019	2020	Variazione 2020/2018
Rel	2.059,0	2.545,0	2.745,0	33,3%
Fondo per le politiche sociali	275,9	280,9	280,9	1,8%
Fondo per le non autosufficienze	450,0	450,0	450,0	0,0%
Caregiver	20,0	20,0	20,0	0,0%
Dopo di noi	51,1	51,1	56,1	9,8%
Sostegno donne vittime di violenza di genere	11,9	12,1	12,3	3,4%
Fondo infanzia e adolescenza (comuni riservatari)	28,3	28,8	28,8	1,8%
Totale	2.896,2	3.387,9	3.593,1	24,1%

Fonte: elaborazione da analisi legge di bilancio 2018

Le risorse che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stanziava per il sostegno alle politiche sociali ammontano nel 2018 a poco meno di 2.900 milioni di euro (tabella 1). Si tratta di risorse in crescita nei due anni successivi; l'aumento nel triennio dei fondi complessivamente stanziati è pari al 24,1%. Il fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (finalizzato all'erogazione del Rel, istituito con il Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017) è quello con la dotazione più alta, pari a oltre due miliardi di euro nel 2018 e a oltre 2,7 miliardi di euro nel 2020, con una crescita nel triennio pari al 33,3%. Rispetto al fondo povertà, una quota delle risorse complessive è destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali; tale quota è pari a 297 milioni di euro nel 2018, 347 milioni di euro nel 2019 e a 470 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Nel corso del triennio 2018-2020, anche altri fondi previsti dalla Legge di stabilità evidenziano un aumento, come il Fondo per le politiche sociali, che passa da una dotazione di 275,9 milioni nel 2018 a 280,9 milioni nel 2020 (+1,8%), del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ("Dopo di noi"), che passa da una dotazione di 51,1 milioni di euro nel 2018 ad una dotazione di 56,1 milioni nel 2020 (+9,8%), del Fondo per il sostegno alle donne vittime di violenza di genere, che nel triennio aumenta del 3,4%, Fondo infanzia e adolescenza (destinato solo ai Comuni riservatari), che aumenta dell'1,8%.

Il Fondo per le non autosufficienze e il Fondo a sostegno dei caregiver presentano un andamento costante nel corso del triennio. Nell'ambito della non autosufficienza, tuttavia, al finanziamento dello Stato si affianca quello dell'INPS, attraverso le iniziative "Home Care Premium" e "Long Term Care" che garantiscono un significativo ulteriore ammontare di risorse.

Accanto ai fondi sopra considerati se ne possono considerare altri, come sotto riportati.

Tab. 2

	2018	2019	2020	Variazione 2020/2018
Politiche per la famiglia	4,5	4,9	4,9	8,9%
Promozione e garanzia pari opportunità	69,2	67,3	62,3	-10,0%
Sostegno al reddito tramite carta acquisti	201,9	168,1	168,1	-16,7%
Politiche giovanili	7,1	7,5	7,5	5,6%
Servizio civile nazionale	179,8	152,2	147,1	-18,2%
Totale	462,5	400,0	389,9	-15,7%

Fonte: elaborazione da analisi legge di bilancio 2018

Inoltre risorse finanziarie destinate ai servizi alla persona sono assegnate anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e pertanto, se si sommano gli stanziamenti dei due ministeri considerati, le risorse stanziati per lo sviluppo del sistema dei servizi alla persona ammontano per il 2018 a poco più di 3,3 miliardi di euro, con un andamento crescente che porterebbe nel 2020 tali fondi ad ammontare a poco meno di 4 miliardi.

Tab.3

	2018	2019	2020	Variazione 2020/2018
MLPS	2.896,2	3.387,9	3.593,1	24,1%
MEF	462,5	400,0	389,9	-15,7%
Totale	3.358,7	3.787,9	3.983,0	18,6%

Fonte: elaborazione da analisi legge di bilancio 2018

La quota complessiva dei finanziamenti sopra riportati può essere confrontata con quanto accaduto nel corso degli ultimi dieci anni .

La forte sofferenza che il sistema dei servizi alla persona, costruito da regioni ed enti locali a partire dalla legge 328 dell'8 Novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", ha dovuto affrontare durante gli anni della crisi economica e delle manovre economiche di *spending review*.

Infatti, da un totale di circa 2,5 miliardi di euro nel 2008, i fondi hanno subito ridimensionamenti che la legge finanziaria per il 2011 aveva portato quasi ad azzerare. La somma dei fondi statali di carattere sociale che la legge finanziaria stanziava per il 2011 era infatti pari a 349,1 milioni di euro. Gli anni successivi hanno visto un graduale rifinanziamento e stabilizzazione dei fondi statali di carattere sociale che, pur di importo decisamente inferiore al 2008, avevano raggiunto stanziamenti complessivi intorno al miliardo di euro.

L'approvazione del Decreto Legislativo 147 del 15 settembre 2017 (che ha introdotto il Rel) ed il finanziamento del fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale permettono di garantire, per il prossimo triennio, un ammontare di risorse che potrebbe mettere gli enti locali in condizione di costruire un reale sistema di sostegno a contrasto della povertà e di potenziare l'infrastruttura dei servizi sociali, che storicamente nel nostro paese risultava sottofinanziata.

Accanto all'aumento significativo di risorse determinato dall'introduzione del Reddito di Cittadinanza, diversi altri fondi sono stati potenziati con risorse aggiuntive: è il caso, in particolare, del Fondo nazionale politiche sociali (+120 milioni) e del Fondo per le non autosufficienze (+123, 2 milioni), destinati al rafforzamento dei servizi alla persona realizzati dagli enti locali.



Pertanto, l'aspetto positivo della legge di bilancio 2019 riguarda l'aumento complessivo delle risorse per l'area delle politiche sociali: un aumento che non riguarda solo il Reddito di Cittadinanza, ma anche gli altri fondi destinati allo sviluppo dei servizi locali.

Tuttavia, è necessario verificare la ricaduta che detti fondi avranno in termini di governance del sistema, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione del Reddito di Cittadinanza.

Ai suddetti Fondi vanno aggiunti quelli programmati ed utilizzati dall'amministrazione regionale, già indicati nelle *"Linee guida per l'attuazione delle politiche sociali regionali 2018-2019"*

3. Il piano di Zona e le linee di intervento.

Nel rispetto dei macro-livelli individuati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Tab. 4) e tenuto conto delle linee di finanziamento già previste per l'utilizzo delle risorse del FNPS 2016-2017, con il presente atto di programmazione si intende ripartire le risorse destinate alla Regione Siciliana per l'anno 2018 e quelle previste per l'anno 2019 (in ragione della natura strutturale del Fondo), ciò al fine di garantire maggiore stabilità alla programmazione territoriale.

Le risorse del FNPS dovranno perseguire le seguenti finalità:

Quota indistinta

- **rafforzamento delle politiche sociali territoriali;**
- **rafforzamento del sistema socio-sanitario**
- **rafforzamento della struttura distrettuale deputata alla programmazione, gestione e valutazione dei Piani di Zona.**
- **rafforzamento della struttura regionale deputata all'attuazione delle politiche sociali.**

In ordine alle priorità di intervento e alla consequenziale destinazione delle risorse del FNPS, è necessario riconnettere in una visione organica le diverse linee di finanziamento, cercando di consolidare e ampliare l'offerta di servizi ed interventi già programmata in precedenza, promuovendo un welfare inclusivo.

Al tal fine il distretto socio-sanitario avrà cura di programmare gli interventi tenuto conto delle Azioni già previste nel PON inclusione, nel Piano Povertà, nel FNA, nel Programma "Vita indipendente", nel "dopo di Noi", nonché in altri programmi residuali che coinvolgono il DSS, realizzando una stretta connessione tra gli strumenti finanziari, evitando ogni forma di sovrapposizione di interventi.

In particolare, si rammenta che il Piano Nazionale Sociale è stato preceduto dal primo Piano per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà (cosiddetto "Piano nazionale povertà"), anch'esso redatto ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 147/2017 e adottato con DM 18 maggio 2018.

In attuazione del Piano nazionale povertà la Regione Siciliana, con Deliberazione della Giunta regionale n. 36 del 29 gennaio 2019, ha adottato il "Piano regionale per la lotta alla povertà" che, valutato positivamente dal MLPS, ha consentito il riparto ai 55 Distretti socio-sanitari della Sicilia delle risorse 2018 della quota servizi del "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale".

La programmazione e l'utilizzo delle risorse del predetto Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, da parte dei Distretti socio-sanitari della Sicilia, sono subordinate all'approvazione con Decreto Assessoriale delle "Linee guida per la compilazione del Piano di Attuazione Locale (PAL) per la programmazione delle risorse della quota Servizi del Fondo Povertà (annualità 2018)". Il PAL, infatti, costituirà, ai sensi dell'art. 13, comma 2 lett. d) del D.lgs. n. 147/2017, la sezione specificamente dedicata alla povertà nel piano di zona di cui all'articolo 19 della legge n. 328 del 2000, ed è finalizzata ad integrare tale programmazione con le risorse provenienti da altri fondi e programmi operativi, destinate alla lotta alla povertà e alla promozione dell'inclusione sociale.

In coerenza e ad integrazione a quanto già riportato nel precedente atto di programmazione del

FNPS, nel Piano di Zona 2019-2020, oltre alle azioni vincolate volte al rafforzamento degli interventi e dei servizi nell'area dell'infanzia e dell'adolescenza di cui si tratterà nel punto che segue, è confermata ed ampliata per i distretti socio sanitaria la programmazione di azioni a valere sulla "quota indistinta Piani di zona" destinando una somma per il rafforzamento della struttura distrettuale deputata alla programmazione, gestione e valutazione dei Piani di Zona, attraverso un incentivo per l'attività di lavoro svolta dal gruppo piano previsto in ciascun distretto socio-sanitario e per la prosecuzione dell'attivazione dell'assistenza tecnica. In particolare quest'ultima viene mantenuta ed in ottica di sistema deve essere coerente ed integrarsi con le analoghe attività di assistenza tecnica previste a valere degli altri programmi sopra richiamati. In buona sostanza, considerata la molteplicità delle funzioni assegnate al suddetto organismo in attuazione delle politiche di welfare e l'esiguità del personale istituzionale disponibile, si ritiene infatti necessario destinare specifiche risorse al personale comunale (sia tecnico che amministrativo), facente parte del gruppo piano e/o del gruppo ristretto, rendendo loro disponibile un plafond di ore aggiuntive rispetto all'attività ordinaria, in modo da accelerare tutte le attività connesse all'attuazione del Piano di Zona.

In ultimo, nelle more che ai sensi dell'art. 21 del d.lgs 147/2017 la *Rete della Protezione e dell'Inclusione Locale* adotti il Piano Nazionale Non Autosufficienza, le azioni riguardanti l'integrazione sociosanitaria da sviluppare a valere della cosiddetta "quota indistinta del Piano di Zona", potranno *agganciarsi* a quanto programmato a seguito della delibera di Giunta n. 377/2018, completando così il triennio di programmazione 2018-2020.

Quota vincolata

- **rafforzamento degli interventi e dei servizi nell'area dell'infanzia e dell'adolescenza.**

In merito all'utilizzo delle risorse si ritiene necessario richiamare l'unico vincolo posto in sede di Piano Sociale Nazionale, riguardante l'obbligo da parte delle Regioni e, a cascata, degli ambiti distrettuali di destinare per ogni annualità di riparto del FNPS **almeno il 40%** per il rafforzamento degli interventi e dei servizi nell'area dell'infanzia e dell'adolescenza.

Al riguardo, appare utile puntualizzare che, nonostante il FNPS destinato alle Regioni abbia una "natura indistinta", con il Piano Sociale Nazionale il Ministero del Lavoro ha previsto la suddetta riserva considerato che, a differenza di altre aree tematiche per le quali sono stati individuati specifici fondi (F.N.A. - Fondo Povertà – Fondo famiglia, ecc.), l'area delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza (finanziate in passato con il Fondo istituito ai sensi della legge 285/97), dopo l'entrata in vigore della legge 328/2000 e l'istituzione del FNPS, è rimasta dal punto di vista finanziario scoperta, in quanto le risorse dedicate sono andate a confluire sul FNPS, fatta eccezione per la quota destinata alle c.d. città riservatarie previste in ambito ministeriale (in Sicilia: Palermo e Catania).

Si ricorda che la legge 285/97 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" all'art. 1 prevedeva l'istituzione di un apposito Fondo finalizzato *alla realizzazione di interventi per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo e, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale*".

Fermo restando che i macro-livelli già declinano i servizi ed interventi rivolti al suddetto target, il Piano Sociale nazionale pone l'attenzione su interventi che, in una logica di maggiore omogeneità territoriale, andrebbero rafforzati o attivati in tutti gli ambiti distrettuali.

In particolar modo il Piano Nazionale Sociale prevede:

1. Interventi di sostegno al contesto familiare in cui vivono bambini e ragazzi:

- × sostegno socio-educativo domiciliare;
- × sostegno alla domiciliarità e servizio di mediazione familiare
- × specifici sostegni in presenza di un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita;
- × attivazione sostegni innovativi (percorsi gruppal, famiglie/persona di appoggio, ecc.);



2. Interventi di sostegno ai contesti quotidiani di vita dei bambini e dei ragazzi:

- * nella scuola- progetti o interventi in favore di alunni in condizioni di difficoltà/rischio;
- * nel territorio – sostegni e servizi socio-educativi territoriali

3. Sistema di intervento per minorenni fuori dalla famiglia di origine.

Al fine di evitare sovrapposizioni, il distretto socio-sanitario si ribadisce avrà cura di programmare gli interventi tenuto conto delle azioni già previste nel PON inclusione, nel Piano Povertà, nel FNA ed in ogni altro programma che afferisce al Distretto socio sanitario.

Nella programmazione degli interventi rivolti a quest'area é opportuno che ciascun distretto socio-sanitario tenga presente i diversi documenti di indirizzo che in questi ultimi anni sono stati adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con i diversi livelli di governo territoriale, con il Terzo Settore e la società civile.

Si intende qui richiamare in particolar modo le *Linee di Indirizzo per l'Affidamento Familiare*, approvate dalla Conferenza Unificata il 25 Ottobre 2012 e le *Linee di indirizzo nazionali sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità" (P.I.P.P.I.)*, approvate dalla Conferenza Unificata il 21 Dicembre 2017 e il cui Programma di Implementazione é stato approvato dalla Conferenza Unificata il 7 Marzo 2019.

In merito al Programma *P.I.P.P.I.* si richiama il Decreto 26 Novembre 2018 – Riparto F.N.P.S. 2018, che all'art.4 prevede che e valere sul FNPS ogni regione dovrà garantire una quota minima quantificata alla luce della sperimentazione avviata in alcuni ambiti territoriali.

Nello specifico la Regione Siciliana dovrà destinare per l'attuazione del Programma *P.I.P.P.I.* almeno € 250.000,00 a carico del FNPS, ciò al fine di confermare la quota che in passato é stata garantita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la sperimentazione del Programma.

Così come previsto nel documento approvato in sede di Conferenza Unificata¹ é auspicabile che il Programma possa essere realizzato anche in altri ambiti territoriali, fermo restando il possesso dei requisiti obbligatori che l'ambito deve possedere per l'adesione allo stesso.

Al riguardo l'amministrazione regionale adotterà specifiche Linee Guida per l'accesso al citato programma.

Il suddetto intervento non dovrà essere dunque inserito nel Piano di Zona, ma farà riferimento ad altri atti di programmazione regionale.

Alla luce di quanto richiesto dal Ministero per le politiche sociali e il lavoro, al fine di rendere facilmente evidenziata la programmazione specifica in materia di infanzia e adolescenza sarà cura dei distretti socio-sanitari compilare la scheda A/bis in tutte le parti con esclusione di quella relativa al programma P.I.P.P.I. (tabella 4 bis), nonché la scheda A (tab. 4)

- **linea di intervento a titolarità regionale**

In ultimo come nella precedente programmazione di cui alla delibera n. 377/2018 una quota pari al 5% di € 24.689.419,85 (importo al netto della quota destinata al programma P.I.P.P.I.) rimarrà nella disponibilità del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali sia per il rafforzamento della Governance mediante un supporto volto al miglioramento delle capacità di programmazione e di spesa dei distretti socio sanitari, nonché a garantire l'attività di valutazione e monitoraggio sugli obiettivi di servizio previsti nei Piani di Zona, così da poter assicurare un flusso informativo tra i distretti socio-sanitari, amministrazione

1

Schema di accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali per l'implementazione delle *Linee di indirizzo nazionali sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità" ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministeriale 26 Novembre 2018*

regionale, amministrazione statale, colmando il deficit informativo che ad oggi si registra.

La presente linea di intervento sarà pertanto definita a livello regionale e a tal fine con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, nelle more che siano fissate le modalità di costituzione e funzionamento delle articolazioni territoriali di cui al comma 5 dell'art. 21 del d.lgs 147/2017, sarà nominato un gruppo di lavoro.

Quest'ultimo avrà il compito di predisporre un progetto regionale di Governance per il potenziamento dei "Gruppi Piano distrettuali" con la finalità di migliorare e rendere omogenea la programmazione dei diversi Piani di Zona, incrementando la capacità di spesa e di rendicontazione dei distretti socio-sanitari.

A tal fine, per l'attuazione di questa linea di intervento saranno utilizzate in aggiunta al 5% di cui sopra anche le risorse che nella programmazione di cui alla delibera di Giunta n.377/2018 erano state trattenute nella propria disponibilità da questo Assessorato e precisamente:

- il 2% pari a € 643.986,63 destinato al rafforzamento delle forme associative tra i Comuni;
- il 3% pari a € 965.979,94 destinato all'aggiornamento degli operatori pubblici coinvolti nelle politiche distrettuali.

Il "progetto regionale di Governance" sarà approvato con successivo decreto assessoriale.

Tab. 4

MACRO LIVELLO	OBIETTIVI DI SERVIZIO	AREE DI INTERVENTO		
		RESPONSABILITA' FAMILIARI	DISABILITA' E NON AUTOSUFF.	POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE
SERVIZI PER L'ACCESSO E LA PRESA IN CARICO DA PARTE DELLA RETE ASSISTENZIALE	ACCESSO [1]			
	PRESA IN CARICO [2]			
	PRONTO INTERVENTO SOCIALE [3]			
SERVIZI E MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA A DOMICILIO	ASSISTENZA DOMICILIARE [4]			
	SERVIZI PROSSIMITA' [5]			
SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI	ASILI NIDO E ALTRI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA [6]			
	CENTRI DIURNI E ALTRI SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI [7]			
SERVIZI TERRITORIALI A CARATTERE RESIDENZIALE PER LE FRAGILITA'	COMUNITA'/RESIDENZE A FAVORE DEI MINORI E PERSONE CON FRAGILITA' [8]			
MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE - SOSTEGNO AL REDDITO	INTERVENTI/MISURE PER FACILITARE INCLUSIONE E AUTONOMIA [9]			
	MISURE DI SOSTEGNO			



	AL REDDITO [10]			
<p>[1] A titolo esemplificativo: Segretariato sociale, Telefonia sociale, Centri di ascolto tematici, ecc.</p> <p>[2] A titolo esemplificativo: Servizio sociale professionale, Valutazione multidimensionale, Servizio per l'affidamento minori, Servizio per adozione minori, ecc</p> <p>[3] A titolo esemplificativo: Interventi quali mensa sociale e servizi per l'igiene personale, attivati per offrire sostegno a specifici target in situazioni di emergenza sociale.</p> <p>[4] A titolo esemplificativo: Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio, Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari, ecc.</p> <p>[5] A titolo esemplificativo: Servizi accoglienza di adulti e anziani, ecc.</p> <p>[6] A titolo esemplificativo: Asili nido, Spazi giochi, Centri per bambini e famiglie, Servizi e interventi educativi in contesto domiciliare</p> <p>[7] A titolo esemplificativo: Centri per le famiglie, Centri diurni riabilitativi, Laboratori, Centri di aggregazioni sociali, ecc.</p> <p>[8] A titolo esemplificativo: Residenze per anziani, Strutture per disabili, Comunità educativo-assistenziali, ecc.</p> <p>[9] A titolo esemplificativo: Supporto all'inserimento lavorativo, Buoni spesa o buoni pasto, Interventi per senza dimora, ecc.</p> <p>[10] A titolo esemplificativo: Contributi per servizi alla persona, Contributi economici per alloggio, Contributi economici per i servizi scolastici, Contributi economici ad integrazione del reddito familiare, ecc.</p>				

Tab 4bis

QUOTA FNPS DESTINATA ALL'AREA DI INTERVENTO INFANZIA, ADOLESCENZA E RESPONSABILITA' FAMILIARI - (destinataria di almeno il 40% della quota FNPS 2018) - Allegato A bis

macrolivello	Obiettivi di servizio	Tipologie di intervento	Importo in €	TOTALE
1) Servizi per l'Accesso e presa in carico[1]	Accesso			
	Presa in carico			
2) Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio	Assistenza domiciliare Interventi di sostegno al contesto familiare in cui vivono bambini e ragazzi	Sostegno socioeducativo domiciliare		
		Sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare		
		Specifici sostegni a bambini nei primi mille giorni di vita		
		Attivazione sostegni innovativi (percorsi gruppal, famiglie / persone di appoggio etc...)		
3) Servizi territoriali comunitari	Centri diurni e altri servizi territoriali comunitari Interventi di sostegno ai contesti quotidiani di vita dei bambini e dei ragazzi	Nella scuola: interventi progettati e co-gestiti con insegnanti sia di gruppo, sia in équipe multidisciplinare per singoli alunni / studenti in condizioni di difficoltà/rischio		
		Nel territorio: sostegni e servizi socio-educativi territoriali		
macrolivello	Obiettivi di servizio	Tipologie di intervento	Importo in €	TOTALE

4) Servizi territoriali a carattere residenziale per le fragilità	Comunità / residenze a favore dei minori e persone con fragilità <i>Sistema di intervento per minorenni fuori dalla famiglia di origine</i>				
5) Misure di inclusione sociale - sostegno al reddito	Interventi misure per facilitare inclusione e autonomia			Indicazione N. 5 Ambiti aderenti	
	Misure di sostegno al reddito				
Implementazione Programma P.I.P.I. (Compilare dettaglio in sezione sottostante)	Implementazione negli A.T.				
Altro (specificare il tipo di intervento)					
					TOTALE

[1] Macrolivello trasversale anche alle altre aree di utenza (disabilità e non autosufficienza). In questa tabella indicare quota di competenza su area infanzia, adolescenza e responsabilità familiari

4. Definizione e approvazione Piano di Zona: la procedura

Le "Linee guida per l'attuazione delle politiche sociali regionali 2018-2019", approvate con D.P. 26 Novembre 2018 prevedevano l'approvazione del Piano di Zona da presentare entro la prima decade di Marzo 2019.

Ciascun distretto socio-sanitario, pertanto, nel rispetto dei principi cardine della legge 328, ha dunque avviato il percorso procedurale, già indicato fin dai primi cicli di programmazione, coinvolgendo il Comitato dei Sindaci, attivando i tavoli tematici, convocando le Conferenze di servizio, elaborando i relativi documenti da presentare all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro (relazione sociale, formulario, verbali, accordo di programma, delibere di Giunta, ecc.).

In considerazione di ciò, per la definizione e presentazione del Piano di Zona 2019-2020, si ritiene che l'iter procedurale possa essere ricondotto soltanto a pochi passaggi, come riportato nella tab. 7.

I distretti che hanno istituito al loro interno Aree Omogenee Distrettuali, dovranno fare riferimento, per gli adempimenti da porre in essere, a quanto prescritto nel par. 4.3 delle *Linee guida per l'attuazione delle Politiche sociali e socio-sanitarie 2013-2015* adeguando le relative attività alle sopra descritte fasi procedurali.

Il Piano di Zona 2019-2020 dovrà essere presentato all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – entro 90 gg. dalla pubblicazione sulla G.U.R.S. del Decreto Presidenziale di approvazione del presente documento.

Trascorso infruttuosamente detto termine, il Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali si riserva di avviare sul territorio idonee iniziative di supporto tecnico, al fine di accelerare l'approvazione del documento in argomento, non escludendo interventi sostitutivi, come disciplinati dalla normativa vigente, nel caso di prolungata inerzia da parte del distretto socio-sanitario.

tab. 5

definizione del documento " Piano di Zona 2019-2020"		
Fasi	Soggetti coinvolti	procedure
1	Gruppo di piano	1) aggiorna la relazione sociale redatta in sede di programmazione 2018-2019, secondo i criteri e le linee di indirizzo di cui al "nuovo Indice Ragionato per la predisposizione dei piani di zona" e con particolare riferimento all'area dell'Infanzia e dell'adolescenza; 2) definisce, sulla base delle risultanze della relazione sociale e delle attività di concertazione avviate per il precedente Piano di Zona 2018-2019, una proposta da inoltrare al comitato dei sindaci che preveda una organica implementazione dei servizi, previsti o non previsti nel piano di zona triennalità 2018/2019 utilizzando le risorse assegnate.
2	Il comitato dei sindaci	1. Esamina la proposta del gruppo di piano ed individua, nell'ambito dell'analisi dei bisogni, le priorità e le azioni da attivare nel territorio di competenza, compatibilmente con il budget assegnato.
3	Gruppo di piano	1. Redige, sulla base delle indicazioni di cui al punto precedente, ed utilizzando il formulario del nuovo indice ragionato, le singole azioni del Piano ed il bilancio di distretto integrato; 2. Trasmette i relativi elaborati al Comitato dei Sindaci.
4	Il comitato dei sindaci	1. Approva il Piano di Zona. 2. Convoca e coordina la conferenza di servizi per la presentazione della stessa.
5	I comuni del d.s.s.	Le giunte dei singoli comuni approvano il Piano di Zona ed il bilancio di distretto dell'intero distretto socio-sanitario.
6	Comune capofila	Il sindaco del comune capofila adotta un atto formale di presa d'atto del Piano e convoca gli enti sottoscrittori dell'accordo di programma.
7	Comuni /asp/altri enti	Sottoscrivono l'accordo di programma per l'approvazione del Piano di Zona 2018/2019
8	Comune capofila	Il sindaco del comune capofila adotta un atto formale di approvazione dell'accordo di programma, disponendone la pubblicazione sulla GURS e l'invio al competente Dipartimento regionale.



5. Le risorse e le modalità di riparto

Con il Decreto 26 Novembre 2018 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il "Riparto del FNPS annualità 2018", destinando alla Regione Siciliana l'importo di € 24.939.416,85.

Considerato che il Piano Sociale Nazionale 2018-2020, approvato con il medesimo decreto, sottolinea la natura strutturale del citato Fondo, prevedendo per l'annualità 2019 analoga dotazione finanziaria, il presente atto di programmazione fa riferimento alle due annualità del FNPS 2018-2019, quantificate in € 49.878.833,7, così distinte:

- € 24.939.416,85 FNPS annualità 2018 (decreto ministeriale 26 Novembre 2018);
- €24.939.416,85 FNPS annualità 2019 (assegnazione presunta come riportato nel Piano nazionale Sociale 2018-2020).

Eventuali scostamenti tra assegnazione nazionale e programmazione regionale saranno oggetto di modifiche adottate con decreto dell'Assessore per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro.

I Piani di Zona presentati saranno finalizzati a implementare/integrare e prolungare fino al 2020 le Azioni previste già nel Piano di Zona 2018-2019 (ex D.P. 26/11/2018 che prevede il riparto delle annualità 2016-2017 del FNPS), ferma restando la riserva del 40% per interventi rivolti ai minori.

In ogni caso il decreto regionale di assegnazione delle risorse del FNPS vincolerà l'avvio delle Azioni relative all'anno 2020 all'avvenuta assegnazione nazionale del FNPS anno 2019.

In merito ai criteri di riparto della somma destinata ai distretti socio-sanitari, si confermano i criteri già adottati per la programmazione regionale precedente che si rifanno a quelli utilizzati dal Ministero competente per il riparto alle regioni, con alcuni *correttivi finalizzati ad una contestualizzazione più aderente alla realtà regionale e agli effettivi dati disponibili a livello comunale, e riservando una quota per le isole minori e il n° dei Comuni componenti il distretto.*

In particolare, si precisa che nel precedente documento "Linee Guida per l'attuazione delle politiche sociali regionali 2018-2019", approvato con D.P.reg. n. 699/Serv.4/S.G. Del 26 novembre 2018 la somma disponibile complessiva di € 32.199.331,26 era stata ripartita, assegnando ai distretti socio-sanitari una percentuale pari al 95% e trattenendo il restante 5% nella disponibilità dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro che era stato così programmato:

- il 2% pari a € 643.986,63 destinato al rafforzamento delle forme associative tra i Comuni; la somma è rimasta nella disponibilità dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e sarà oggetto di successivo avviso rivolto ai 55 distretti socio-sanitari;
- il 3% pari a € 965.979,94 destinato all'aggiornamento degli operatori pubblici coinvolti nelle politiche distrettuali. La somma è rimasta nella disponibilità dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Ciò posto, si conferma il criterio sopra esposto secondo cui la quota pari al 95% sarà ripartita ai distretti socio-sanitari lasciando la quota restante del 5% incrementata della somma da destinare all'attuazione del Programma P.I.P.P.I. nella disponibilità dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, degli importi destinati alla Regione siciliana.

Gli indicatori utilizzati per il riparto del FNPS e i relativi pesi sono riportati nella seguente tabella:

Tab. 6

Criteri di riparto	Modalità di calcolo	Peso assegnato
Responsabilità familiari	Indicatore demografico "popolazione totale"	24,7
Diritti dei Minori	Indicatore demografico "popolazione con età inferiore a 4 anni" e "Popolazione con età inferiore ai 18 anni", entrambi peso pari al 50%	19,8
Persone anziane	Indicatore demografico "popolazione con età superiore a 65 anni" e "Popolazione con età superiore a 75 anni", entrambi peso pari al 50%	43,5

Criteri di riparto	Modalità di calcolo	Peso assegnato
Composizione d.d.s.	Indicatore n° Comuni facenti parte del distretto	10
Isole Minori	Presenza nel distretto delle Isole Minori	2

Le somme destinate all'assistenza tecnica verranno ripartite tenuto conto esclusivamente dell'indicatore demografico "popolazione totale".

Le somme destinate all'incentivo del personale comunale verranno ripartite tenuto conto dell'indicatore demografico "popolazione totale" con un peso pari a 90 e indicatore "n° Comuni facenti parte del distretto" con un peso pari a 10.

Per quanto sopra riportato, la somma complessiva biennale pari a € 49.878.833,7, previa decurtazione di € 500.000 da destinare al programma P.I.P.P.I. sarà così destinata:

- € 46.909.894.90 sarà assegnato ai distretti socio-sanitari per l'attuazione del Piano di Zona, articolato per:

Vincoli di destinazione	ANNO 2019	ANNO 2020
Azioni a valere sulla quota risorse indistinte: "	€ 7.493.720.94	€ 7.493.720.94
Rafforzamento del sistema socio- sanitario	€ 3.491.518.36	€ 3.491.518.36
Assistenza tecnica territoriale	€ 1.246.970.84	€ 1.246.970.84
Incentivo personale comunale	€ 1.246.970.84	€ 1.246.970.84
interventi e dei servizi nell'area dell'infanzia e dell'adolescenza (40% di € 24.939.416,85)	€ 9.975.766,74	€ 9.975.766,70
Totale	€ 23.454.947,45	€ 23.454.947,45

I Piani di Zona dovranno essere articolati in due annualità, ognuna delle quali dovrà fare riferimento al budget previsto per singola annualità del FNPS (2018-2019) così come verrà riportato nel decreto di riparto adottato dal Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali.

La seconda annualità 2020 posta a valere sull'assegnazione del FNPS 2019, sarà dunque programmata da parte dei distretti socio-sanitari, ma vincolata all'effettiva assegnazione nazionale annualità 2019.

- € 2.968.938.40 resterà nella disponibilità dell'Assessorato regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro per:

Vincoli di destinazione	ANNO 2019	ANNO 2020
Attuazione Programma P.I.P.P.I.	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Azioni a titolarità regionale per il miglioramento della capacità di programmazione e di spesa dei distretti sociosanitari, rafforzando le forme associative tra i Comuni per la gestione condivisa dei servizi sociali e per il rafforzamento degli uffici del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali dell'Assessorato, azioni monitoraggio e controllo	€ 1.234.469,40	€ 1.234.469,40
Totale	€ 1.484.469,40	€ 1.484.469,40

Le azioni a titolarità regionale dovranno assicurare il necessario supporto alle amministrazioni coinvolte per favorire uno sviluppo omogeneo dei Piani di Zona predisposti dalle singole realtà territoriali. Esse saranno definite, nelle more che siano fissate le modalità di costituzione e funzionamento delle articolazioni territoriali di cui al comma 5 dell'art. 21 del d.lgs 147/2017, da un gruppo di lavoro nominato con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro.

Quest'ultimo avrà il compito di predisporre un progetto regionale di Governance per il potenziamento dei

“Gruppi Piano distrettuali” con la finalità di migliorare e rendere omogenea la programmazione dei diversi Piani di Zona, incrementando la capacità di spesa e di rendicontazione dei distretti socio-sanitari .

A tal fine, per l'attuazione di questa linea di intervento saranno utilizzate in aggiunta al 5%, pari a € 1.234.469,40 per l'anno 2018 e € 1.234.469,40 per l'anno 2019, anche le risorse che nella programmazione di cui alla delibera di Giunta n.377/2018 erano state trattenute nella disponibilità da questo Assessorato e, precisamente:

- il 2% pari a € 643.986,63 destinato al rafforzamento delle forme associative tra i Comuni;
- il 3% pari a € 965.979,94 destinato all'aggiornamento degli operatori pubblici coinvolti nelle politiche distrettuali.

(2019.28.2145)012

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione